

25

C O P I A

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

RACCOMANDATA

Prot.n.29261/6776
Concessione Edilizia
a titolo gratuito
n. 312 del 31/10/96.

Alla cortese attenzione del Sig.
I.G.F. MARMI S.R.L.
VIA PROVINCIALE CARRARA-AVENZA,115
CARRARA



OGGETTO: Ritiro concessione edilizia a *titolo gratuito*. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 11/10/94 prot.n. 29261/6776 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art.1 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, per lavori di COSTRUZIONE RECINZIONE siti in CARRARA NAZZANO VIA FORMA BASSA si comunica che la medesima è stata accolta.

La concessione potrà essere ritirata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per il ritiro concessione di L. 30.000
- Una marca da bollo da L.40.000;

Si comunica che, dalla data della presente, decorre il termine di un anno previsto dall'art.4, comma 4°, della legge 28 gennaio 1977, n.10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per la sua ultimazione.

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 31/10/96

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Giulielmino Arch. Francesco)

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDI' - SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Tecnico DELLA BUONA
Amministrativo SOGGIA

Modello 19/94.
Istruttoria 1096/94

COMUNE DI CARRARA SETT.URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE A TITOLO GRATUITO.

C O P I A

Prot.n° 29261/6776
Concessione Edilizia
a titolo gratuito
n°312 del 31/10/96.

IL SINDACO

Vista la domanda in data 11/10/94 presentata dal sig. I.G.F. MARMI S.R.L. nato a // // residente in CARRARA indirizzo VIA PROVINCIALE CARRARA-AVENZA,115 C.F.505880450 ed altri (vedi art.7) registrata il 11/10/94 al Prot. Gen. n.29261 corrispondente al n.6776 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesta per la esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE RECINZIONE dell'area o dell'immobile, distinto al catasto al foglio 76 mappale 410-409-879-275 siti in CARRARA NAZZANO VIA FORMA BASSA.

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO l'art.2 del Regolamento Edilizio Comunale;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28.1.77 n.10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art.47 della legge 5 agosto 1978, n.457 modificato dall'art.26/bis della legge 15 gennaio 1980, n.25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n.303;

VISTO il parere n. 19 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 13/06/96;

VISTA la legge 30 aprile 1978, n.373 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e D.M. 23.11.82;

VISTA la proposta di provvedimento da parte del Dirigente del Settore Urbanistica all'accoglimento dell'istanza;

VISTA l'autorizzazione art. 7 Legge 1497/39 n°53 DEL 05/07/96;

PRESO ATTO che il richiedete dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Al Sig. I.G.F. MARMI S.R.L. residente in VIA PROVINCIALE CARRARA-AVENZA,115 è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di COSTRUZIONE RECINZIONE sull'area o sull'immobile, distinto in catasto al foglio n° 76 mappale/i n° 410-409-879-275 posta in CARRARA NAZZANO VIA FORMA BASSA secondo il progetto costituito da n° 1 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART.2 - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO.

A - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera della legge 28.1.77 n.10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B- Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.840 del 21.11.84 lett.;

C - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera b della legge 28.1.77 n.10, si allega con il numero 1 e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare i prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa.

ART. 3 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Concessione a titolo gratuito.

A - Trattandosi di caso previsto dall'art.9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n°10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B - Trattandosi di caso previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.840 del 21.11.84 lett. .

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

La concessione edilizia è, in ogni caso, concessa fatti salvi i diritti dei terzi.

ART. 5 - OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 31/10/96, data della presente concessione ed ottenere l'abitabilità/agibilità entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo (tagliando A) e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte del funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori (tagliando C).

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:
- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

ART. 7 - PRESCRIZIONI SPECIALI.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

- n° 312/96 Tagliandi A-B-C:

ALTRI PROPRIETARI

- C.F.
- C.F.
- C.F.

ART. 8 - CONDIZIONI

CONDIZIONI C.E.: ALLE CONDIZIONI C.E.I.

VISTA LA NOTA N.15184/QF DEL 06/09/96. DEL MINISTERO BENI AMBIENTALI E CULTURALI, SOPRINTENDENZA DI PISA CHE RICORDA DI RISPETTARE LE CONDIZIONI DELLA C.E.I.

CONDIZIONI C.E.I.: IL CORDOLO NON SUPERI L'ALTEZZA DI cm. 30 COSTANTI RISPETTO ALL'ANDAMENTO DEL TERRENO SUL CONFINE NORD, SIA I PILASTRI CHE IL CORDOLO SIANO RIVESTITI IN PIETRA NATURALE.

P.R.F.: SI RITIENE ACCOGLIBILE

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Arch. Francesco Guglielmino)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto di concessione edilizia.

Carrara, li 31/10/96.

IL CONCESSIONARIO

Pròt:n° 29261/6776 Concessione Edilizia a titolo gratuito n° 312 del 31/10/96.

Tecnico: DELLA

BUONA

Modello 20/94.

Amministrativo: SOGGIA

Istruttoria:

1096/94

COPIA